



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ **di prot.**
(da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

Heracle s.r.l.

Via delle Industrie 45/A – Eraclea (VE)
heracle@pec.heracle.it

E, p.c.

COMUNE DI ERCHIE

Servizio AMBIENTE
Servizio URBANISTICA
SUAP

segreteria.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

ARPA DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1

prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Regione Puglia

Sezione infrastrutture energetiche e digitali

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Procura della Repubblica

prot.procura.brindisi@giustiziacert.it

OGGETTO: Provvedimento AIA n. 14 del 10/02/2015, volturato con provvedimento n. 28 del 17/03/2016 – Società Heracle srl – Comunicazione di modifica non sostanziale acquisita al prot. 34683 del 21/11/2018 – **Richiesta integrazioni**

Con nota del 21/11/2018, acquisita al protocollo n. 34683 in pari data, il legale rappresentante della società Heracle srl ha comunicato la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per "mero adempimento alle prescrizioni AIA" (punto n. 2 della Convenzione sottoscritta tra la società e il Comune di Erchie). Lo scrivente servizio, con propria nota prot. 36153 del 03/12/2018 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., precisando che i termini del procedimento sono quelli di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In relazione alla documentazione trasmessa si fa presente che, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e le sue implicazioni sul provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, risulta necessario che il Gestore supporti quanto dichiarato in modo semplificato e soltanto qualitativamente nell'istanza trasmessa, fornendo opportuni dettagli di natura tecnico/quantitativa sulle valutazioni condotte, e allegando – se del caso – la documentazione progettuale aggiornata (schede AIA ed elaborati grafici) rispetto ai seguenti aspetti:

- 1) le variazioni nella gestione dei processi e dei trattamenti derivanti dalla modifica proposta (ad esempio rispetto all'ubicazione e alle quantità massime degli stoccaggi, alle attrezzature da utilizzare, alle modalità di gestione e movimentazione, ai processi di miscelazione, ecc.);
- 2) modifiche relative alla quantità e tipologia di percolato e di rifiuti prodotti, chiarendo l'incongruenza tra il dato massimo relativo alla FORSU in ingresso all'impianto (70.000 t/a) e quello utilizzato per la stima dei rifiuti prodotti (60.000 t/a – pag. 17 dell'istanza di modifica);
- 3) eventuali modifiche alla qualità del compost prodotto in virtù della diversa tipologia di rifiuto in ingresso;
- 4) modifiche – e relativi potenziali impatti – connessi al sistema di trasporto e conferimento dei rifiuti all'impianto (tipologia e numero dei mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto), con indicazione di massima della viabilità interessata e impatto sulla stessa, anche ai fini della sicurezza stradale;
- 5) eventuali variazioni della tipologia di emissioni odorigene ed emissioni in atmosfera stimate, nonché dei quantitativi e della tipologia di biogas prodotto in ragione della diversa composizione dei rifiuti in ingresso;
- 6) intendimenti del Gestore in relazione alla valorizzazione energetica del biogas, atteso che il progetto prevede che la realizzazione dell'opera avvenga in due fasi, la prima con la costruzione e messa in esercizio dell'impianto di compostaggio in ambiente "aerobico", la seconda – qualora autorizzata dalla Regione Puglia – con l'integrazione del modulo di digestione anaerobica con relativo gruppo di cogenerazione, in quanto il procedimento di autorizzazione ex art. 12 del D.lgs n. 387/2003 attivato presso il competente Servizio della Regione non risulta ancora definito.

Infine, in relazione a quanto più volte evidenziato dal Comune di Erchie, si chiede al Gestore di chiarire l'incongruenza del dato riportato nel documento *R2/AIA rev. 2* del dicembre 2014, laddove le emissioni diffuse del biofiltro sono stimate pari a 240.000 Nmc/h.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa entro **20 giorni** dalla ricezione della presente. L'ufficio si riserva, a seguito della trasmissione della documentazione indicata, di chiedere ulteriori chiarimenti necessari a valutare la sostanzialità o meno della modifica proposta.

Nelle more, i termini del procedimento - 60 giorni, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - restano sospesi.

Si rammenta altresì l'obbligo, sancito dall'art. 26-bis dell'intervenuta L. 128/2018, di predisporre – e trasmettere alla scrivente autorità competente e agli altri organi competenti - *un piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*, entro 90 giorni dal 4 dicembre 2018, data di entrata in vigore della richiamata legge.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

